

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 137/1973 (LAVORO PORTUALE).

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, si comunica che nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già rappresentato.

Testi normativi e regolamentari:

- Decreto 6 febbraio 2001, n. 132, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;
- Legge 30 giugno 2000, n. 186 (modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo);
- Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 (adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485);
- Decreto 31 marzo 1995, n. 585, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;
- Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
- Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (riordino della legislazione in materia portuale);
- Articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

Il provvedimento più recente emanato nella materia di cui trattasi rimane il decreto n. 132/2001, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, recante il “Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/1994”.

Con tale regolamento è stata precisata la definizione dei servizi portuali e del ciclo delle operazioni portuali nonché il carattere specialistico delle relative prestazioni e il carattere complementare ed accessorio (alle “operazioni portuali”) delle prestazioni da ammettere come servizi portuali. E’ stata, altresì, individuata l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi portuali e, al fine di assicurare la più ampia concorrenza, sono state definite le procedure per la determinazione del numero massimo di autorizzazioni annualmente ammissibili, i criteri di selezione dei soggetti richiedenti, nonché i requisiti di carattere tecnico ed organizzativo necessari allo svolgimento dei servizi portuali. E’ stata infine prevista l’istituzione di un apposito registro per l’iscrizione dei soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali.

Per un esame più approfondito della materia in esame si rinvia ai testi normativi e regolamentari sopra indicati nonché al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei lavoratori dei porti del 26 luglio 2005 (quadriennio 2005/2008: durata quadriennale per

la parte normativa, che scadrà il 31.12.2008, e durata biennale per la parte economica, che scadrà il 31.12.2006) e all'Accordo del 28 maggio 2007 in ordine al biennio economico 2007-2008 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei lavoratori dei porti.

Domanda diretta della Commissione di Esperti.

In merito ai chiarimenti richiesti dalla Commissione di Esperti in ordine all'applicazione dell'articolo 2 della Convenzione in esame e, in particolare, alla retribuzione giornaliera dei lavoratori portuali appartenenti alle imprese autorizzate a prestare lavoro temporaneo nei porti (per lo svolgimento di operazioni e/o servizi portuali) ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84/1994, si precisa che l'articolo 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 26 luglio 2005 ha regolamentato tale aspetto. Specificamente, tale articolo fissa **la quota oraria di retribuzione** nella misura di 1/173 della retribuzione mensile, dall'1.3.2005 nella misura di 1/170 e dall'1.12.2008 nella misura di 1/168 della retribuzione mensile, nonché **la quota giornaliera di retribuzione**, nella misura di 1/26 della retribuzione mensile, e dall'1.12.2008 di 1/22 per i soli lavoratori che operano normalmente su 5 giorni settimanali.

Tale articolo stabilisce, inoltre, che sono comunque fatti salvi gli accordi aziendali di miglior favore.

In merito al 2° punto della domanda diretta, si fa presente che, in Italia, la maggior parte dei lavoratori portuali sono impiegati presso le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Al riguardo, appare opportuno segnalare la previsione di cui all'articolo 59 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 26 luglio 2005, a cui si rinvia, nella cui premessa le parti confermano che, per lo sviluppo dell'occupazione e per una migliore espansione dell'attività aziendale, è prassi ordinaria l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Articolato della Convenzione.

In merito all'articolo 1, si precisa quanto segue.

L'articolo 16, comma 1, della legge n. 84/1994, come modificato dalla legge n. 186/2000, definisce "operazioni portuali" il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale.

Lo stesso articolo 16, comma 1, e l'articolo 2 del decreto 132/2001 definiscono "servizi portuali" le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche,

complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi a richiesta dei soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali.

L'esercizio di tali attività, così come previsto dal precitato articolo 16, comma 3, e dall'articolo 1 del decreto n. 585/1995, è subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità portuale o, laddove non istituita, dall'Autorità marittima, sulla base dei requisiti stabiliti dallo stesso articolo 16, comma 4, e dall'articolo 3 del decreto n. 132/2001, per l'accertamento della capacità finanziaria, tecnico-organizzativa e gestionale delle imprese interessate.

Con il termine "portuali" sono indicati i lavoratori adibiti allo svolgimento delle operazioni portuali, inseriti nell'organico delle imprese operanti nei porti, autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/1994, e quelli facenti parte delle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della stessa legge.

Con tale termine, comunemente, vengono altresì indicati i lavoratori appartenenti alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84/1994 a prestare lavoro temporaneo nei porti (per lo svolgimento di operazioni e/o servizi portuali).

Il metodo della consultazione e, in molti casi, della concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria, sia dei lavoratori che dei datori di lavoro, è stato sempre praticato nelle diverse fasi di attuazione della riforma dell'ordinamento portuale italiano e, in particolare, nella determinazione delle definizioni sopra indicate - che non si discostano da quelle previste dalla previgente normativa - oltre che nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della riforma.

Non è prevista alcuna specifica modalità per l'eventuale revisione delle predette definizioni; tuttavia, è da precisare che, essendo tali definizioni fissate dalla legge, la revisione delle stesse dovrebbe essere effettuata con lo stesso strumento normativo.

In merito all'articolo 2, si ribadisce che la maggior parte dei lavoratori portuali sono impiegati presso le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Non è esclusa, tuttavia, la possibilità di impiegare lavoratori portuali, ricorrendo ad altre tipologie contrattuali conformi alla legislazione nazionale vigente, in particolare al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Per un esame approfondito delle diverse tipologie contrattuali applicabili, si rinvia agli articoli 59 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei lavoratori dei porti del 26 luglio 2005.

In merito all'articolo 3, si precisa che l'articolo 24, comma 2, della legge n. 84/1994, e l'articolo 11 del decreto n.585/1995, al fine di garantire la sicurezza nell'espletamento delle operazioni portuali, prevedono l'iscrizione dei lavoratori

portuali appartenenti alle imprese operanti in porto nonché dei dipendenti delle imprese di cui all'articolo 17 della legge n. 84/1994 in appositi registri tenuti e aggiornati dall'Autorità portuale o, laddove non istituita, dall'Autorità marittima, nei quali deve essere indicata l'impresa da cui dipendono e la qualifica professionale rivestita.

Si precisa, altresì, che ai sensi del precitato articolo 17, come modificato dalla legge n. 186/2000, i portuali inseriti negli organici delle imprese in esso indicate, sono gli unici autorizzati ad effettuare prestazioni di lavoro temporaneo all'interno dei porti, e che a favore degli stessi, per le giornate di mancato di mancato avviamento al lavoro, sono previsti trattamenti economici integrativi. Al riguardo, si segnala che l'articolo 1, comma 1191, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede l'assegnazione di 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione, per la concessione ai predetti lavoratori portuali, per l'anno 2007, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare.

Per l'avviamento al lavoro, i lavoratori portuali di cui trattasi devono presentarsi nella sede operativa dell'impresa per rispondere alle "chiamate" ed essere avviati al lavoro presso le imprese che ne richiedono le prestazioni; in caso di mancato avviamento (per insufficienza delle richieste) devono restare disponibili (per la durata del proprio orario di lavoro) per soddisfare eventuali richieste non programmate. Tale disponibilità, peraltro, è condizione necessaria per ottenere il beneficio dell'integrazione salariale per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

In merito all'articolo 4, si fa presente che la revisione periodica degli organici, che riguarda i lavoratori portuali appartenenti alle imprese autorizzate a prestare lavoro temporaneo nei porti ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84/1994, è prevista dal comma 10, lettera b) dello stesso articolo, il quale stabilisce che, per l'attuazione pratica di tale revisione, le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime dovranno adottare specifici regolamenti.

Si fa altresì presente che, per tali lavoratori, le eccedenze di organico, finora, sono state affrontate mediante un sostanziale blocco del *turn-over*.

Si precisa, inoltre, che ai portuali appartenenti alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84/1994 si applicano, al pari dei lavoratori di altri settori, apposite disposizioni legislative finalizzate al loro ricollocamento (in porto o al di fuori del porto) in caso di situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale. Tale previsione è contenuta nell'articolo 3, comma 3, della legge n. 186/2000, che estende ai precitati lavoratori la disciplina prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223.

In merito all'articolo 5, si precisa che, in Italia, il confronto, sulle specifiche problematiche del settore e le loro possibili soluzioni, tra le organizzazioni rappresentative dei datori di lavori e dei lavoratori portuali e le Autorità competenti è pratica costante, sia a livello nazionale che locale.

Al riguardo, si segnala, altresì, che le organizzazioni rappresentative dei datori di lavori e dei lavoratori portuali sono presenti anche nelle Commissioni consultive istituite dall'articolo 15 della legge n. 84/1994 in ogni porto, chiamate ad esprimere il loro parere in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui rispettivamente agli articoli 16 e 18 della legge n. 84/1994, nonché in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera, alla formazione professionale dei lavoratori e alla sicurezza e igiene del lavoro.

In merito all'articolo 6, si riportano di seguito le disposizioni, a cui si rinvia, che si applicano ai lavoratori portuali in materia di sicurezza e igiene, benessere e formazione professionale:

• **sicurezza e igiene del lavoro:**

- articolo 9 della legge 20.5.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori);
- articolo 24 della legge n. 84/1994;
- decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1955, n. 547 e successive modificazioni (a cui fa rinvio l'articolo 24 della legge n. 84/1994);
- legge 23.12.1978, n. 833 (a cui fa rinvio l'articolo 24 della legge n. 84/1994);
- decreto legislativo 27.7.1999, n. 272;
- decreto legislativo 19.9.191994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19.3.1996, n. 242, per quanto non diversamente previsto dal precitato decreto legislativo n. 272/1999;
- articoli 58 e 58 bis del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei lavoratori dei porti del 26 luglio 2005;

• **benessere:**

- articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei lavoratori dei porti del 26 luglio 2005, in cui è stabilito che le parti individueranno entro la scadenza del presente Contratto e con decorrenza da definire, ma comunque successiva alla stessa scadenza, iniziative utili allo svolgimento da parte dei lavoratori portuali di attività culturale, sociale e per il tempo libero;

• **formazione professionale:**

- articolo 17, comma 8, della legge n. 84/1994, come modificato dalla legge n. 186/2000;

- articolo 6 del decreto legislativo n. 272/1999;
- articoli 22, 38, 43 e 49 del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dal decreto legislativo n. 242/1996;
- articolo 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei lavoratori dei porti del 26 luglio 2005.

Si ribadisce, infine, che le Autorità preposte all'applicazione delle leggi e dei regolamenti sopra indicati sono, ciascuna per gli aspetti di propria competenza: il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; il Ministero della Salute; il Ministero dei Trasporti; le Autorità portuali istituite ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 84/1994; le Autorità marittime (Direzioni marittime, Capitanerie di porto, Uffici marittimi dipendenti dalle medesime) previste dal Codice della navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

- Accordo del 28 maggio 2007 in ordine al biennio economico 2007-2008 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei lavoratori dei porti;
- Articolo 1, comma 1191, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei lavoratori dei porti del 26 luglio 2005;
- Decreto 6 febbraio 2001, n. 132, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;
- Legge 30 giugno 2000, n. 186 (modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo);
- Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 (adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485);
- Decreto 31 marzo 1995, n. 585, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;
- Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
- Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (riordino della legislazione in materia portuale);
- Legge 23.12.1978, n. 833;
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori).
- Decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1955, n. 547 e successive modificazioni.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.